

## Legge di Bilancio 2024: le novità in materia di lavoro

Con la Legge n. 213/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2023, meglio nota come “*Legge di Bilancio 2024*”, il Governo ha introdotto una serie di misure in materia di lavoro.

Di seguito, si riassumono i principali interventi, destinati alle imprese e ai lavoratori:

- **Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti** (art. 1 comma 15): per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con l'esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore del 6%, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tale esonero è incrementato al 7%, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.
- **Detassazione dei Fringe Benefits** (art. 1 comma 16): limitatamente al periodo d'imposta 2024, i fringe benefits non concorreranno alla formazione del reddito da lavoro dipendente entro il limite complessivo di 1.000 euro. Il limite di esenzione è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico.
- **Tassazione agevolata dei premi di risultato** (art. 1 comma 18): per il 2024 è prevista l'imposizione al 5% sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa per i lavoratori dipendenti privati che abbiano percepito, nell'anno d'imposta precedente, redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro.
- **Trattamento integrativo speciale per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere** (art. 1 commi 21-25): per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario. Questa misura si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a 40.000 euro.

- **Nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia** (art. 1 comma 125): il diritto alla pensione di vecchiaia potrà essere conseguito al raggiungimento dell'età anagrafica di 67 anni ed in presenza di un'anzianità contributiva minima pari ad almeno 20 anni, nonché a condizione che l'importo lordo mensile della pensione sia pari alla misura dell'assegno sociale (in precedenza, era previsto che l'importo fosse pari almeno a 1,5 volte il valore dell'assegno sociale). In aggiunta, il diritto alla pensione anticipata (ferma restando sia l'età anagrafica di 64 anni sia l'anzianità contributiva minima di almeno 20 anni) potrà essere conseguito se l'importo lordo mensile della pensione sia pari almeno a:
  - **3 volte** il valore dell'assegno sociale nella generalità dei casi (in precedenza 2,8 volte);
  - **2,8 volte** il valore dell'assegno sociale per le donne con un figlio;
  - **2,6 volte** il valore dell'assegno sociale per le donne con due o più figli.

Inoltre, fino al conseguimento dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata, l'importo lordo mensile della pensione non potrà essere riconosciuto in misura superiore a 5 volte il trattamento mensile minimo previsto dalla legislazione vigente.

- **Riscatto previdenziale dei periodi non coperti da contribuzione** (art. 1 commi 126-130): per il biennio 2024-2025, per i soggetti che hanno versato contributi in data successiva al 31 dicembre 1995, è stata introdotta in via sperimentale la facoltà di riscattare in tutto o in parte i periodi non coperti da contribuzione precedenti al 1° gennaio 2024, ricadenti tra l'anno del versamento del primo contributo e quello dell'ultimo accreditato, fino ad un massimo di 5 anni totali.
- **APE sociale** (art. 1 comma 136): per il 2024 il requisito anagrafico per l'accesso all'APE sociale è stato innalzato da 63 anni a 63 anni e 5 mesi.
- **Opzione Donna** (art. 1 comma 138): dal 1° gennaio 2024 è stato innalzato da 60 anni a 61 anni il requisito anagrafico per l'accesso a tale forma di pensionamento, ferma restando l'anzianità contributiva di almeno 35 anni.
- **Quota 103** (art. 1 commi 139-140): è stata confermata per il 2024 la misura "Quota 103" in favore dei lavoratori con almeno 62 anni di età e 41 anni di contribuzione. Inoltre, si segnala che:
  - **fino al compimento dell'età pensionabile** la pensione è calcolata interamente secondo il sistema contributivo;
  - **l'importo della pensione** non potrà essere superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS.
- **Misure in materia di congedo parentale** (art. 1 comma 179): per i lavoratori genitori che terminano dopo il 31 dicembre 2023 il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, oltre all'indennità dell'80% della retribuzione per il primo mese di congedo parentale, è stata incrementata all'80% (rispetto all'attuale 30%) l'indennità anche per il secondo mese di congedo parentale, entro il sesto anno di vita del bambino. A partire dal 2025, l'indennità prevista per il secondo mese di congedo parentale scenderà al 60%.



- **Decontribuzione delle lavoratrici con figli** (art. 1 commi 180-182): per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. Tale esonero è riconosciuto, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
- **Assunzione vittime di violenza nel settore privato** (art. 1 commi 191-193): ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. Tale misura si applica anche alle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023.

Qualora l'assunzione venga effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data di assunzione.

Invece, nel caso di assunzione con contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero spetta per 12 mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con contratto a tempo determinato.

**Gianvito Riccio**

[gianvito.riccio@cbalex.com](mailto:gianvito.riccio@cbalex.com)

**Roberta Toschi**

[roberta.toschi@cbalex.com](mailto:roberta.toschi@cbalex.com)

**Barbara Patacchiola**

[barbara.patacchiola@cbalex.com](mailto:barbara.patacchiola@cbalex.com)

**Luigi Iacono**

[luigi.iacono@cbalex.com](mailto:luigi.iacono@cbalex.com)

**Alberto Vitale**

[alberto.vitale@cbalex.com](mailto:alberto.vitale@cbalex.com)

**Marinela Peraj**

[marinela.peraj@cbalex.com](mailto:marinela.peraj@cbalex.com)



*www.cbalex.com*

#### **MILANO**

C.so Europa, 15 - 20122 Milano  
Tel. +39 02 778061  
Fax +39 02 76021816  
E-mail: milano@cbalex.com

#### **ROMA**

Via Donizetti, 10 - 00198 Roma  
Tel. +39 06 89262900  
Fax +39 06 89262921  
E-mail: roma@cbalex.com

#### **PADOVA**

Galleria dei Borromeo, 3 - 35137 Padova  
Tel. +39 049 0979500  
Fax +39 049 0979541  
E-mail: padova@cbalex.com

#### **VENEZIA**

Santa Croce, 251 - 30135 Venezia  
Tel. +39 041 2440266  
Fax +39 041 2448469  
E-mail: venezia@cbalex.com

#### **MÜNCHEN**

Ludwigstrasse 10 - D-80539 München  
Tel. +49 (0)89 99016090  
Fax +49 (0)89 990160999  
E-mail: muenchen@cbalex.com